

STATUTO

dell'Associazione di Volontariato Culturale

CITTAVIVA - ONLUS,

in Trieste

dopo le variazioni intervenute in seguito alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 20 gennaio 2005.

====**==

Articolo 1 - COSTITUZIONE

Viene costituita l'Associazione denominata

"Associazione di Volontariato Culturale CITTAVIVA - ONLUS".

Articolo 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Trieste. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale e svolge lavori di volontariato in maniera gratuita e:
 - a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in campo culturale;
 - b) svolge soltanto le attività infra indicate e quelle ad esse direttamente connesse;
 - c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - d) impiega gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. L'Associazione svolge le seguenti attività:
 - a) supporto alle istituzioni culturali cittadine (biblioteche, musei, scuole, ecc.) per un miglior servizio verso la cittadinanza;
 - b) contributo alla tutela ed al risanamento dell'ambiente (parchi, giardini, monumenti, ecc.);
 - c) altre attività direttamente connesse ed accessorie a quelle sopra indicate o che siano di utilità alla cittadinanza.

Per tali fini l'Associazione può stipulare convenzioni con enti locali, istituzioni socio-culturali, comunità ed enti privati.

Articolo 4 - SOCI

1. All'Associazione possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi desiderosi di mettersi gratuitamente al servizio della città.
2. Gli aspiranti possono presentare domanda al Consiglio Direttivo, subordinata alla presentazione da parte di altra persona conosciuta da associati e previo accertamento dei requisiti culturali e morali necessari. Il mancato accoglimento della domanda dovrà essere motivato dal Consiglio.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare lo statuto dell'Associazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;

- b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) morte;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, in quest'ultimo caso è ammesso ricorso ad un arbitro ai sensi del successivo articolo 18.

Articolo 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ad essere eletti nelle cariche sociali e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote annuali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Articolo 6 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il mese di maggio per:
 - discutere ed approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto;
 - eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 17 o di scioglimento di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.
3. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile o quando la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. Le riunioni sono convocate dal Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta anche con lettera semplice od altri mezzi idonei di informazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci iscritti, in proprio o per delega.
6. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.
7. Ciascun Socio non può essere comunque portatore di più di una delega.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.
9. Le votazioni saranno palesi con alzata di mano.

Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, esso può cooptare altri membri, da confermare dall'Assemblea alla prima riunione successiva;

Il Consiglio potrà nominare altri membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con il solo voto consultivo.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta od anche soltanto telefonica.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, purché il numero dei presenti non sia inferiore a 3 (tre).
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) nominare il Tesoriere ed il Segretario;
 - c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - f) accogliere le domande degli aspiranti Soci, previo accertamento dei requisiti;
 - g) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Articolo 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 3 e 8, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto delle normative vigenti in materia di volontariato e di ONLUS.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
6. La firma del Vice Presidente fa prova verso i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 10 - TESORIERE E SEGRETARIO

1. Il Tesoriere tiene la contabilità ed ha la facoltà, con firma disgiunta dal Presidente, di:
 - riscuotere qualunque somma o credito in capitale ed accessori e darne quietanza;
 - aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni, girarli e trasferirli;
 - effettuare depositi e prelievi presso qualunque Banca o Istituto di Credito;
 - ritirare titoli tanto al portatore che nominativi, dandone valido scarico;
 - esigere vaglia postali e telegrafici, ritirare lettere e pacchi raccomandati ed assicurati.

2. Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla stesura dei verbali inerenti all'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché alla regolare tenuta e disbrigo degli atti sociali.
3. Le mansioni di Tesoriere e di Segretario possono essere svolte dalla stessa persona.

Articolo 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dalla Assemblea dei Soci.
2. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
4. Competono infine al Collegio dei Revisori dei Conti tutte le funzioni e gli obblighi consentiti dalla legge.

Articolo 12 - DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno la durata di tre anni; possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo; in caso di cooptazione, la nomina deve essere ratificata dall'Assemblea nella riunione successiva.

Articolo 13 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote annuali dei Soci;
 - b) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private;
 - c) elargizioni di privati o di istituzioni pubbliche o private;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 15 - BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 16 - SCIOGLIMENTO

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, da deliberarsi dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato che operano in identico od omologo settore, come previsto dalla legge quadro n. 266 del 1991 in materia di volontariato.

Articolo 17 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate per la delibera dell'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Articolo 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Trieste; in mancanza, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Trieste.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Trieste, 20 gennaio 2005

Anna Maria Carecci in Duino



Copia autentica conforme all'originale.
Trieste. 21 GENNAIO 2005 originale.

